

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
POLIZZA FIDEJUSSORIA**

RAP S.p.A. – RISORSE AMBIENTE PALERMO

**CAPITOLATO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA PER
L'ATTIVAZIONE E GESTIONE OPERATIVA DELLA
DISCARICA COMPRESSE LE OPERAZIONI DI CHIUSURA
II SETTORE DELLA VI VASCA DELLA DISCARICA PER I
RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATA IN LOCALITA'
BELLOLAMPO (PALERMO)**

LOTTO 1

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Durata della garanzia

La presente garanzia ha effetto da 22/01/2014 al 22/01/2017.

La garanzia scade alla data indicata in polizza o, prima di essa, in tutti i casi di scioglimento del contratto o liberazione dell'obbligazione. In ogni caso non è dovuta alcuna restituzione del premio di perfezionamento.

L'assicuratore potrà prorogare il termine di durata della polizza, previa riscossione del relativo premio e per periodi trimestrali indivisibili, a seguito di richiesta scritta e motivata del Contraente e del Beneficiario. La proroga della polizza costituisce a tutti gli effetti proroga del termine di adempimento degli obblighi garantiti.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La polizza garantisce, alle condizioni che seguono e fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda tecnica allegata al presente capitolato, l'adempimento da parte del Contraente degli obblighi e degli oneri assunti nei confronti del beneficiario ed indicati nell'oggetto della polizza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1957 CC, sono oggetto della garanzia esclusivamente gli inadempimenti verificatisi durante il periodo di validità della polizza, accertati e quantificati nei modi previsti dall'art. 4 e comunicati alla Compagnia non oltre tre mesi dalla scadenza della stessa.

In difetto la garanzia si intenderà cessata a tutti gli effetti. Sono esclusi dalla garanzia le penalità, i lucri mancati, gli interessi moratori, i danni indiretti, le garanzie date dal Contraente sulla solvibilità o su adempimenti di soggetti terzi e più in generale, tutte le obbligazioni che non siano direttamente inerenti all'esecuzione del contratto o dell'obbligazione garantita. Il beneficio della polizza e dei crediti che dalla stessa derivano non sono cedibili a terzi.

.Art. 3 - Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. Lo stesso dovrà essere versato entro 30 giorni dall'emissione della copertura assicurativa.

Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo

L'assicuratore corrisponderà l'indennizzo entro 30 gg. da quando il beneficiario stesso avrà documentato l'accertamento definitivo e la quantificazione definitiva delle inadempienze del contraente.

In caso di ammissione di quest'ultimo al fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo entro 30 gg. dalla data di esecutorietà dello stato passivo al quale risulti ammesso, senza riserve, il credito vantato dal Beneficiario.

In caso di coesistenza della presente polizza con altre garanzie, reali o personali prestate dal Contraente o da terzi in relazione alle medesime obbligazioni garantite, il Beneficiario, per potere accedere all'indennizzo, dovrà soddisfarsi preliminarmente sulle altre garanzie. Verranno sempre e comunque detratti dall'indennizzo i recuperi effettuati dal Beneficiario nei confronti del Contraente, nonché l'importo dei crediti vantati dal contraente nei confronti del beneficiario a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Denuncia dell'inadempimento

Il Beneficiario, pena la decadenza della garanzia, dovrà comunicare all'assicuratore, immediatamente e dettagliatamente, entro 15 gg. dalla conoscenza o conoscibilità, ogni fatto negativo riguardante l'obbligazione garantita o il contratto che la prevede, adoperarsi con ogni diligenza per ridurre gli eventuali danni, seguire le istruzioni dell'Assicuratore e non dovrà effettuare, senza il consenso scritto di quest'ultimo, transazioni con il Contraente.

Il Contraente e il Beneficiario conferiscono all'assicuratore il diritto e la facoltà di vigilare sull'esecuzione degli obblighi garantiti e quindi non effettuare o fare effettuare sopralluoghi, perizie o altri interventi nei luoghi ove vengono svolte le attività inerenti la garanzia.

L'assicuratore è per patto espresso, estraneo alle controversie giudiziarie aventi ad oggetto fatti riguardanti la garanzia, tuttavia il beneficiario ed il contraente gli attribuiscono il diritto, da esercitarsi a suo insindacabile giudizio, di intervenire in tali controversie.

Art. 6 – Rivalsa –Surrogazione- Azione di rilievo

Il Contraente si impegna a rimborsare all'Assicuratore, a prima e semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, immediatamente entro il termine indicato dal medesimo, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, ivi comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate. L'assicuratore, nei limiti della somma pagata, è surrogato in tutti i diritti, ragioni ed azioni del Beneficiario verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo nei confronti di chiunque abbia comunque concorso alla determinazione del danno. Pertanto il Beneficiario si obbliga a conferire all'assicuratore ogni necessario potere ed a fornire l'assistenza e tutti i documenti che gli saranno richiesti, al fine di facilitare l'azione di recupero.

L'assicuratore, anche prima di avere corrisposto l'indennizzo, potrà agire nei confronti del Contraente perché questi gli procuri la liberazione ovvero gli presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 CC, anche nelle seguenti ipotesi:

- Ricezione da parte del Beneficiario dell'avviso di cui al precedente art. 5 (denuncia di inadempimento);
- Inadempimenti del Contraente relativi ad altre obbligazioni assunte nei confronti dell'Assicuratore;
- Intervenuta risoluzione da parte del Beneficiario del contratto garantito;
- Protesti o azioni cautelari e/o esecutive subite dal Contraente;
- Aggravamento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- Cambiamento dei soci che detengono, in via diretta o indiretta, il controllo o una partecipazione qualificata del capitale della contraente;
- Liquidazione, trasformazione, fusione e cessione della ditta Contraente.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o avvisi all'assicuratore, dipendenti dalla presente polizza, per essere validi, dovranno essere fatti esclusivamente con lettera raccomandata AR alla sede della sua Direzione Generale. Dette comunicazioni dovranno tassativamente riportare: il numero di polizza, il Contraente e ove ricorra l'ipotesi di escussione della garanzia, l'importo richiesto.

Art. 8 – Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A. per tutta la durata del contratto, incluse eventuali rinnovi e/o proroghe. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà pertanto tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura del:

Aliquota provvigionale del 1% (uno) sui premi assicurativi dei contratti effettivamente conclusi nel "ramo" NON Rca; da applicare su ogni rata di premio pagata.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la Contraente e verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie o Per i periodi eventualmente non coperti dall'assistenza del broker i rapporti sopra indicati si intendono intercorrenti direttamente tra la Società e l'Ente.

Art. 9 - Il foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Art.10 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge.

ALLEGATO N. 1 – Lotto n. 1

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA FIDEJUSSORIA

CONTRAENTE: RAP SPA – Risorse Ambiente Palermo – Piazzetta Benedetto Cairoli – 90100 Palermo

DURATA CONTRATTUALE: La presente garanzia ha effetto da 22/01/2014 al 22/01/2017.

IMPORTO DA GARANTIRE: € 3.185.667,85

OFFERTA ECONOMICA

Tasso annuo offerto: =%

PREMIO imponibile Complessivo intero periodo = €

Imposte = €

PREMIO lordo intero periodo (in cifre) = €.....

PREMIO lordo intero periodo (in lettere) = Euro _____

Accettazione

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in esso contenuto.

Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

Il Contraente
